	<b>IL 1-20</b>	Versione 2.0 16.01.2019
	<b>Formazione continua dei docenti e collaboratori</b>	Pagina 1 di 1

## Formazione continua dei docenti e dei collaboratori (direttive quadriennio formazione continua)

### Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

La formazione continua è un diritto ma anche un dovere del docente e in caso di inadempienza il Dipartimento dà la possibilità di recuperare entro un termine prestabilito; in caso di ulteriore inosservanza della legge il Dipartimento, tramite le Sezioni di riferimento potrà dare delle sanzioni, così come previsto dall'art. 32 della LORD.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è l'introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

La legge chiede ai docenti di stilare a fine quadriennio un rapporto, tramite un modulo predefinito, sulle attività di formazione continua svolte, come pure sulle loro aspettative future.

Lo stesso principio si applica anche ai direttori.  
Il primo quadriennio si chiuderà ad agosto 2019.

Leggi di riferimento sono la [Legge federale sulla formazione continua \(LFCo\)](#) e il [Regolamento sulla formazione continua dei docenti](#).

**All'albo dei docenti e all'albo della Scuola vengono affisse proposte d'aggiornamento specifiche per le varie formazioni.**

### Applicazione e computo del quadriennio


- Per il computo del quadriennio fa stato la data di inizio dell'incarico regolare.
- Per i docenti incaricati regolarmente prima o a partire dal 2015 il quadriennio è iniziato nel 2015.
- Per i docenti che beneficiano di un incarico limitato<sup>1</sup> da inizio anno, ma non sono in formazione, il quantitativo minimo corrisponde a 2 giornate all'anno.

In casi particolari la decisione viene presa dalla Direzione e dal Caposezione.

### Rapporto di fine quadriennio ([PDF, scaricabile](#))

- Per i docenti che lavorano nella Divisione della formazione professionale (DFP) il [rapporto](#) è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio.
- Il rapporto deve essere consegnato al direttore della sede di servizio dell'anno scolastico appena concluso entro la fine del mese di settembre.
- Se il docente lavora in più sedi, il rapporto va inviato in copia per conoscenza anche all'altro o agli altri direttori.
- Il rapporto (su richiesta del docente, del direttore o delle persone di riferimento) può essere oggetto di un colloquio e può coinvolgere l'esperto di materia e/o il consulente, l'ispettore, l'assistente o il capogruppo del sostegno pedagogico oppure il caposezione per i docenti della DFP e della DS.
- I contenuti del colloquio sono riassunti in un breve rendiconto redatto dal direttore all'indirizzo della Sezione dell'insegnamento competente.

<sup>1</sup> Quando si parla di docenti con un incarico limitato non ci si riferisce mai a docenti che lavorano nelle scuole comunali (questo statuto non esiste).

	<b>IL 1-20</b>	Versione 2.0 16.01.2019
	<b>Formazione continua dei docenti e collaboratori</b>	Pagina 2 di 1

- In termini retrospettivi il rapporto espone:
  - una sintesi del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
  - indica la distribuzione delle attività svolte rispetto agli 'ambiti pedagogici-didattici-metodologici', 'disciplinari' e di 'sviluppo personale e sociale' (<https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/>);
  - presenta una valutazione della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente;
  - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo;
  
- In termini prospettivi il rapporto:
  - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
  - espone una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
  - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni;

#### **Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo**

- Il direttore della sede di servizio verifica il raggiungimento o meno del quantitativo minimo (scheda docente GAS).
- Entro, al più tardi fine marzo, prima della scadenza del quadriennio, il direttore della sede di servizio invia a ogni docente la scheda con i corsi di aggiornamento frequentati e li invita a verificarla.
- Il direttore, tramite uno scritto, invita i docenti che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo a colmare le lacune in tempo utile. Una copia dello scritto sarà inviato alla Sezione
- La Sezione richiamo ai docenti che non avranno raggiunto il quantitativo minimo per tempo;
- Le giornate di formazione continua mancanti dovranno essere completate entro la fine dell'anno scolastico successivo.

**La scheda per il rapporto di fine quadriennio si può scaricare dal sito:**  
<https://www4.ti.ch/decs/dfp/sportello/formazione-continua-dei-docenti/>.

**Osservazione:** Affinché le giornate di formazione possano essere computate è importante spedire alla Sezione gli attestati di partecipazione

Eventuali richieste di riconoscimento, di finanziamento di corsi di formazione continua si possono inoltrare tramite la modulistica scaricabile dal sito <https://www4.ti.ch/decs/dfp/sportello/formazione-continua-dei-docenti/>.